

COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	DATA		PROT.	CATEGORIA
95	13/09/1996	ORIGINALE	14510	030200100

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTI.

Il giorno 13/09/1996, alle ore 20.30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 21,00, in esecuzione di quanto previsto nell'art.44 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12/11/1993, modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14/01/1994, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A:

1	NATALI LUCIANO (SINDACO)	9	ROCCHI	WALTER
2	FATTORI ELMO	A	ZAVATTA	ROSANNO
3	PIRINI FABIO	10	RIGHI	GUGLIELMA
4	AGOSTINI MAURO	A	RAVALDINI	ALDO
5	BARTOLI PIER LUIGI	11	MARALDI	ELMO
6	MENGHI MAURIZIO	12	POGGI	EGISTO
A	GEMINIANI GIORGIO	A	ZOFFOLI	DAMIANO
7	CAVALIERE ELENA	13	PRESEPI	LORIS
8	LAY CLAUDIA	A	BRIGHI	MAURO
A	DELLAPASQUA CLAUDIO	A	POGGI	LUIGI
A	URBINI GIANCARLO			

* * * * *

Presiede il Sig. FATTORI Elmo nella sua qualità di Presidente eletto.

Partecipa il Segretario Generale Dr. MEI Francesco.

Sono designati scrutatori: Menghi, Lay e Presepi.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti:
- la propria deliberazione n.164 del 22.12.1995, parzialmente annullata dal CO.RE.CO.-Sez.1- Affari Generali- nella seduta del 22.01.1996 n.1074, con la quale venne approvato il regolamento di esercizio del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente;
- gli artt.8, 19 e 85 del D.P.R. 24.07.1977 n.616;
- il Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione Codice della Strada)
- la Legge 15.01.1992 n.21 (Legge-quadro su autoservizi pubblici di trasporto di persone non di linea);
- il D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
- il D.M. 15.12.1992 n.572 (dispositivi antinquinamento);
- l'art.8 Legge 05.02.1992 n.104 (Legge-quadro sui diritti delle persone disabili);
- il D.M. 20.04.1993 sui criteri di determinazione delle tariffe minime e massime per il servizio di noleggio con autovettura;
- gli artt.3 e 45 della Legge Regionale n.45/1979;
- la Direttiva Regionale 31.05.1994 n.2009;
- Ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari al fine di renderne piu' chiaro ed aderente alla legge il contenuto;
- Visto l'art.32 comma 2 lett.a) della Legge n.142/1990 e successive modificazioni intervenute;
- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990, n.142:
- dal responsabile del competente settore, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Segretario Generale, sotto il profilo di legittimita', non essendo nella fattispecie dovuto il parere della regolarita' contabile del Ragioniere;

D E L I B E R A

1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento di esercizio del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, di cui alla propria deliberazione n.164 del 22.12.1995:

- ART.6 - Si sostituiscono le parole "...tutte le persone fisiche..." con la parola "...gli..." e dopo la parola "reciprocita'" vengono aggiunte le parole "...,ai sensi dell'art.7 della Legge 15.01.1992 n.21...";

- ART.9 comma 2 - Viene sostituito dal seguente: "Essa e' composta da sei membri: 1) dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza con funzione di Presidente; 2) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale; 3) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello locale; 4) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti; 5) un rappresentante designato dalle associazioni albergatori.";

- ART.9 comma 3 - Si eliminano le parole "...ed e' presieduta dal membro eletto dal Consiglio Comunale.";

- ART.9 comma 5 - Si sostituisce l'espressione "...con la presenza di tutti i suoi componenti..." con l'espressione "...col voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente...", nonche' si abrogano le parole "...In questo caso...";

- ART.9 comma 8 - Si sostituiscono le parole "...della deliberazione..." con le parole "...del decreto..."

2) di dare atto che il testo del regolamento coordinato con gli annullamenti del CO.RE.CO. e le modifiche apportate al punto 1. e' quello contenuto nell'allegato "A" della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- CON VOTO UNANIME, reso per alzata di mano,

APPROVA

E FA PROPRIA LA PROPOSTA DELIBERAZIONE.

Dopo l'appello iniziale si e' verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: RAVALDINI, ZAVATTA, BRIGHI.

USCITI: /

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.16 consiglieri.

===

Con il consenso dei consiglieri, il Presidente anticipa la trattazione dell'argomento n.15.

Entra il consigliere Geminiani: i presenti sono n.17.

====
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE.

IL PRESIDENTE
FATTORI Elmo



IL SEGRETARIO
Dr. MEI Francesco

[Signature]

- PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTO -

Certifico che la presente deliberazione e' stata affissa oggi all'Albo Pretorio, ove restera' per gg.15 ed inviata contemporaneamente al Comitato Regionale di Controllo di Bologna per il previsto esame.

CESENATICO, 24/09/1996

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- a) e' stata pubblicata all'albo pretorio dal 24/09/1996 al 09.10.1996 n. 117;
- b) e' stata controllata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 11-10-1996, al n. 23613/96 SEE. 11.

CESENATICO, 14-10-96

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Si certifica che il presente atto e' stato pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e cioe' dal 18.10.1996 al 02.11.1996 n. 122 senza opposizioni
Cesenatico, 4 NOV. 1996

[Signature]



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente; tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali del 31 maggio 1994 n. 2009;
- b) dagli artt. 8-19-85 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- c) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del relativo decreto correttivo e integrativo del 10 settembre 1992, n. 360;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. di esecuzione del Codice della Strada);
- e) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- f) dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
- g) dal D.M. 15.12.1992 n. 572 (dispositivi antinquinamento);
- h) dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- i) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- l) dalla Legge R. n. 45/79 artt. 3 e 45.

2. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'annuale previsione normativa sono disciplinati, dalle leggi dello Stato e della Regione EmiliaRomagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 21/92.

2. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

Art. 3 Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di Legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Allegato "A" alla delib. CC n. 95 del 13-8-96 - pag. 1
Composto di n. 14 facciate.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa fermo restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II

L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio

Art. 6

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. gli appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 7 della Legge 15.01.1992 n.21.

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul bollettino della Regione EmiliaRomagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

Art. 8

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione di esame per l'esame della domanda presentata.

Art 9

La Commissione comunale consultiva

1. E' costituita la Commissione comunale consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.

2. Essa è composta da sei membri: 1) dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza con funzione di Presidente; 2) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale; 3) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello locale; 4) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti; 5) un rappresentante designato dalle associazioni di albergatori

3. La Commissione comunale è istituita con atto del Sindaco. La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti mediante parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un funzionario comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

4. La Commissione comunale elabora proposte generali e particolari, nonché studi di

interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.

5 Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni col voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione consultiva provinciale

7. La Commissione, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, e, previa deliberazione della Giunta provinciale, della Regione. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività del decreto di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

Art 10

La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni il Sindaco provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Dirigente del Settore Commercio Turismo Vigilanza o da altro dipendente incaricato di sostituirlo e composta da 3 membri scelti tra persone esperte del ramo.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3 Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi, escluso il Presidente.

4 La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente Regolamento

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 11

Attività della Commissione di concorso

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami

2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione

3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicato dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Sindaco provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di N.C.C.;
- 5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli

impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 **Materie di esame**

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art 14 **Assegnazione e rilascio della licenza**

1. Il Dirigente incaricato, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 **Titoli di preferenza**

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa che lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercenti;
- la disponibilità di veicoli appositamente autorizzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "morte causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 17 **Validità della licenza**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18 **Trasferibilità della licenza**

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere richiesto al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni previste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 21/92 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19 **Taxi di scorta**

1. Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza autorizzazione del Dirigente incarico.

2. L'autovettura, ferma per riparazione, può essere sostituita, previa autorizzazione per il solo periodo di fermo, da altra autovettura di prescrizione.

3. I titolari di licenza, ottenuta l'autorizzazione alla sostituzione dell'autovettura,

debbono provvedere agli incombeni prescritti agli artt. 92 e 93 del vigente Codice della Strada per quanto attiene l'immatricolazione e l'uso degli autoveicoli, nonché rispettare le altre norme di cui al presente Regolamento.

4. Al termine del fermo tecnico dell'autovettura, il titolare della licenza deve darne immediata comunicazione, con l'indicazione del giorno di inizio del servizio.

5. In caso di riscontrata irregolarità si procederà ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 20

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22

Trasporto degli handicappati

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art 2 del DPR 27 aprile 1978. n. 384

4. L'Amministrazione Comunale, con l'approvazione dell'organico del servizio taxi ed

NCC, prevede l'istituzione di un servizio trasporto per portatori di handicap, anche attraverso la previsione di una nuova licenza o autorizzazione.

5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della legge regionale n. 6 del 25 gennaio 1983 sul diritto allo studio, organizza il servizio di trasporto privato e nominativo per portatori di handicap, avvalendosi di cooperative sociali od imprese, che dispongono di idonei mezzi di trasporto, ancorché prive delle autorizzazioni del servizio taxi o noleggio con conducente.

Art. 23 **Idoneità dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi dalla MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. o a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia municipale, periodicamente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.

3. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24 **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con N.C.C.) ai sensi degli art 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

4. Ciascuna autovettura deve essere munita di tassametro collocato in modo che sia agevole la lettura della registrazione.

5. I tassametri, omologati a norma di legge, devono essere regolati secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

6. Il tassametro è piombato a cura dell'Autorità Comunale che ha diritto di controllo in qualsiasi momento sulla regolarità del funzionamento.

7. In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso "FUORI SERVIZIO".

8. Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale.

9. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è noleggiata, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

10. Il Sindaco, previa richiesta degli interessati, può autorizzare i titolari di licenza di noleggio con conducente (NCC), ad effettuare servizio di piazza.

Art. 25

Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari obbligatori preventivamente comunicati, a cura degli esercenti, all'Ufficio competente.
Per motivate esigenze di servizio, il Sindaco, può modificare i turni e gli orari definiti dagli operatori.

Art. 26

Trasporti bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo. Il divieto dovrà risultare da apposita segnaletica posta sull'auto di servizio.

Art. 27

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III

Illeciti e sanzioni

Art. 28

Vigilanza

1. La Commissione comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale dei rispettivi Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 29

Diffida

1. Il Dirigente incaricato diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività; b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 30 Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art 20;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'obblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di obblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5. Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 31 Sospensione della licenza

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art 30 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 32 **Revoca della licenza**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 33 **Procedimento sanzionatori**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatori. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 34 **Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non

abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art 35 **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensorie, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione

Art. 36 **Norme transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. La condizione di esercizio del servizio di cui all'art. 3 comma 1. del presente regolamento sarà efficace dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

INDICE

CAPO I - I servizi di taxi e di noleggio con conducente

- Art. 1. Disciplina del servizio
- Art. 2. Definizione del servizio
- Art. 3. Condizione d'esercizio
- Art. 4. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 5. Ambiti operativi territoriali

CAPO II - L'acquisizione della licenza e le condizioni di esercizio

- Art. 6. Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
- Art. 7. Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 8. Contenuti del bando
- Art. 9. La Commissione consultiva comunale
- Art. 10. La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni
- Art. 11. Attività della Commissione di concorso
- Art. 12. Presentazione della domanda
- Art. 13. Materie di esame
- Art. 14. Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 15. Titoli di preferenza
- Art. 16. Inizio del servizio
- Art. 17. Validità della licenza
- Art. 18. Trasferibilità della licenza
- Art. 19. Taxi di scorta
- Art. 20. Comportamento del conducente in servizio
- Art. 21. Interruzione del trasporto
- Art. 22. Trasporto degli handicappati
- Art. 23. Idoneità dei mezzi
- Art. 24. Tariffe
- Art. 25. Turni e orari di servizio
- Art. 26. Trasporti bagagli ed animali
- Art. 27. Forza pubblica

CAPO III - Illeciti e sanzioni

- Art. 28. Vigilanza
- Art. 29. Diffida
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Sospensioni della licenza
- Art. 32. Revoca della licenza
- Art. 33. Procedimento sanzionatorio
- Art. 34. Decadenza della licenza
- Art. 35. Irrogazione delle sanzioni
- Art. 36. Norme transitorie

cc m. 251/13-8-86



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

SCHEDA PARERI DELIBERAZIONE ART. 53 DELLA LEGGE 8.6.1990, NR. 142

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL
SETTORE COMMERCIO TURISMO E VIGILANZA**

Parere favorevole

DATA: 02.07.1996



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMMERCIO TURISMO VIGILANZA
dott. Buratti Agostino

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

DATA:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO ESPRESSO DAL
SEGRETARIO GENERALE**

favorevole

DATA: 16/7/86

IL SEGRETARIO GENERALE